



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori POLI BORTONE, FLERES, CASTIGLIONE,
PALMIZIO, PISCITELLI, Alberto FILIPPI e SAIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2012

Modifiche al codice penale in materia di inasprimento delle pene per reati di violenza fisica e sessuale commessi in ambito familiare e fuori dalle mura domestiche contro donne e bambini

ONOREVOLI SENATORI. - Le donne ed i bambini spesso corrono grandi pericoli proprio nel luogo in cui dovrebbero essere più al sicuro: nella loro famiglia. Per molte e molti di loro, la casa è dominata da un regime di terrore e violenza per mano di qualcuno che è loro molto vicino, qualcuno nel quale dovrebbero poter avere fiducia. Le vittime soffrono fisicamente e psicologicamente. Non sono in grado di prendere le decisioni che le riguardano, dar voce alle loro opinioni o proteggere loro stesse e i loro bambini per paura delle ulteriori ripercussioni. I loro diritti umani vengono calpestati e le loro vite vengono annientate dalla costante minaccia della violenza.

La violenza definita «domestica» attiene al fatto che l'autore è il *partner* intimo della vittima o un altro membro del suo gruppo familiare, indipendentemente da dove si manifesta la violenza e dalla forma che essa assume.

Negli ultimi anni la comprensione del problema della violenza domestica, delle sue cause e delle sue conseguenze, ha fatto notevoli progressi. È andato emergendo un consenso internazionale sull'esigenza di trovare una soluzione. La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1985 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e la Piattaforma di azione adottata in occasione della quarta Conferenza internazionale sulle donne a Pechino nel settembre 1995, sono tutte espressioni di questo consenso. Ma il ritmo dei progressi è stato

lento, perché i comportamenti vessatori hanno radici profonde e, in una certa misura, anche perché devono ancora essere completamente definite delle strategie efficaci per far fronte alla violenza domestica. Di conseguenza, in tutto il mondo le donne continuano a soffrire, in percentuali che variano dal 20 al 50 per cento, a seconda del Paese.

Questo impressionante dato non subirà riduzioni fino a che le famiglie, i Governi, le istituzioni e le organizzazioni della società civile non affronteranno direttamente il problema. Le donne e i bambini hanno diritto alla protezione dello Stato, anche all'interno delle mura domestiche. La violenza contro le donne viene commessa laddove la legge, le autorità e il sistema giudiziario condonano oppure non riconoscono come reato la violenza domestica. Una delle principali sfide è quella di porre fine all'impunità dei colpevoli. A tutt'oggi, solamente una quarantina di Paesi circa hanno adottato una legislazione specifica per far fronte a tale violenza.

La violenza domestica è un problema che chiama in causa considerazioni sanitarie, legali, economiche, educative, relative allo sviluppo e, soprattutto, ai diritti dell'uomo. Si è fatto molto per creare consapevolezza e per dimostrare che cambiare non solo si deve, ma anche si può. Adesso che le strategie di lotta alla violenza stanno diventando più chiare, non vi sono più scuse per la mancanza di azione.

Non esiste una definizione universalmente accettata della violenza contro le donne. Alcuni attivisti dei diritti dell'uomo preferiscono definire il concetto in maniera più ampia, facendovi rientrare anche le «violenze strutturali», come la povertà oppure la disparità di accesso all'assistenza sanitaria ed all'istruzione. Altri invece hanno sostenuto

l'opportunità di adottare una definizione più restrittiva, per non perdere l'incisività descrittiva del termine. Comunque, è stata riconosciuta da tutti l'esigenza di dotarsi di specifiche definizioni operative, in modo da rendere la ricerca ed il monitoraggio più specifici e più facilmente applicabili alle varie culture.

La Dichiarazione sulla eliminazione della violenza contro le donne (risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 48/104 del 20 dicembre 1993) definisce la violenza contro le donne come «qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne.»

Questa definizione presenta la violenza nella sua dimensione di rapporto di forza tra i sessi e parte dalla constatazione che «la violenza contro le donne è uno dei principali meccanismi sociali tramite i quali le donne vengono costrette in una posizione subordinata dagli uomini.» La definizione della violenza viene così ampliata, facendovi rientrare sia le sofferenze fisiche che quelle psicologiche subite dalle donne, e sia gli atti compiuti nella vita pubblica che in quella privata. La Dichiarazione individua tre principali contesti nei quali si manifesta la violenza contro le donne: la violenza in famiglia, quella nella comunità e la violenza commessa o condonata dallo Stato.

La violenza domestica, secondo uno studio condotto dall'UNICEF, comprende gli atti di vessazione compiuti dal *partner* intimo o da altri membri del nucleo familiare, e consistenti in:

- maltrattamenti fisici, come schiaffi, percosse, torsione di braccia, accoltellamento, strangolamento, bruciature, soffocamento, calci, minacce con un oggetto o un'arma, e l'omicidio. Sono comprese anche le pratiche tradizionali che recano danno alle

donne: mutilazione dei genitali femminili e l'ereditabilità della moglie;

- vessazioni sessuali, come la costrizione al rapporto sessuale tramite minacce, intimidazione o forza fisica, rapporti sessuali estorti contro volontà, o coercizione ad avere rapporti sessuali con altri;

- vessazioni psicologiche, che comprendono comportamenti volti ad intimidire e perseguitare e che prendono la forma di minacce di abbandono o di maltrattamenti, segregazione in casa, sorveglianza, minaccia di allontanamento dai figli, distruzione di oggetti, isolamento, aggressione verbale e umiliazione continua;

- vessazioni economiche, tra le quali atti come il rifiuto di concedere soldi, rifiuto di contribuire finanziariamente, privazione del cibo e delle esigenze di base, controllo dell'accesso all'assistenza sanitaria, all'occupazione, e così via. Anche gli atti di omissione sono stati inclusi qui, come forma di violenza contro le donne e le bambine. Le discriminazioni nell'alimentazione, nell'istruzione e nell'accesso all'assistenza sanitaria dovute al sesso di una persona equivalgono a violazioni dei diritti delle donne. Da notare che anche se le categorie sopra esposte sono elencate separatamente, esse non si escludono a vicenda, anzi spesso si applicano allo stesso caso.

In merito alla violenza domestica contro le donne, nei Paesi industrializzati, si evidenziano seguenti dati:

- Canada. Il 29 per cento delle donne (campione rappresentativo su scala nazionale di 12.300 donne) ha dichiarato di aver subito aggressioni fisiche dai sedici anni in poi da parte del *partner* attuale o precedente;

- Giappone. Il 59 per cento di 796 donne interpellate nel 1993 ha dichiarato di essere stato oggetto di maltrattamenti fisici da parte del *partner*;

- Nuova Zelanda. Il 20 per cento delle 314 donne intervistate ha dichiarato di subire

percosse o maltrattamenti da parte di un *partner* di sesso maschile;

- Regno Unito. Il 25 per cento delle donne (un campione scelto a caso di donne di un solo distretto) è stato colpito almeno una volta con pugni o schiaffi da un *partner* o un *ex partner*;

- Stati Uniti. Il 28 per cento delle donne (un campione rappresentativo su scala nazionale) ha dichiarato di aver subito almeno una volta atti di violenza fisica da parte del *partner*;

- Svizzera. Il 20 per cento di 1.500 donne interpellate ha dichiarato di avere subito aggressioni fisiche.

Nell'Asia e Pacifico:

- Cambogia. Il 16 per cento delle donne (campione rappresentativo su scala nazionale) ha dichiarato di aver subito maltrattamenti fisici da un coniuge; l'8 per cento ha riportato ferite;

- Corea. Il 38 per cento delle mogli ha dichiarato di avere subito maltrattamenti fisici da parte del coniuge, in una indagine su di un campione casuale di donne;

- India. Fino al 45 per cento degli uomini coniugati ha ammesso di sottoporre la moglie a maltrattamenti fisici, su 6.902 uomini nello Stato dell'Uttar Pradesh.

- Thailandia. Il 20 per cento dei mariti (un campione rappresentativo di 619 uomini coniugati) ha ammesso di aver maltrattato fisicamente la moglie almeno una volta.

Nel Medio Oriente:

- Egitto. Il 35 per cento delle donne (un campione rappresentativo su scala nazionale) ha dichiarato di essere stato picchiato dal marito almeno una volta;

- Israele. Il 32 per cento delle donne ha dichiarato di aver subito almeno una volta maltrattamenti fisici da parte del *partner* ed il 30 per cento di aver subito coercizione sessuale da parte del marito nell'anno precedente, su 1.826 donne arabe.

In Africa:

- Kenya. Il 42 per cento di 612 donne interpellate in un distretto ha dichiarato di essere stato picchiato almeno una volta da un *partner*, il 58 per cento di queste ha dichiarato di venire picchiato spesso o occasionalmente;

- Uganda. Il 41 per cento delle donne ha dichiarato di essere stato picchiato o di aver subito danni per mano di un *partner*; il 41 per cento degli uomini ha affermato di picchiare la propria *partner* (un campione rappresentativo di donne e dei loro *partner* in due distretti);

- Zimbabwe. Il 32 per cento di 966 donne di una provincia ha dichiarato di avere subito maltrattamenti fisici da parte di un membro della famiglia a partire dai 16 anni di età.

In America Latina e Caraibi:

- Cile. Il 26 per cento delle donne (un campione rappresentativo a Santiago) ha riferito almeno un episodio di violenza da parte del *partner*, l'11 per cento ha riferito almeno un episodio di grave violenza ed il 15 per cento delle donne ha riferito almeno un episodio di violenza di gravità minore;

- Colombia. Il 19 per cento di 6.097 donne interpellate ha subito almeno una volta aggressioni fisiche del *partner*;

- Messico. Il 30 per cento di 650 donne interpellate a Guadalajara ha riferito almeno un episodio di violenza fisica da parte di un *partner*; il 13 per cento nell'anno precedente;

- Nicaragua. Il 52 per cento delle donne (un campione rappresentativo a Leon) ha riferito di avere subito almeno una volta maltrattamenti fisici da parte del *partner*; il 27 per cento nell'anno precedente.

In Europa Centrale ed Orientale/Comunità degli Stati indipendenti/Stati Baltici

- Estonia. Il 29 per cento delle donne tra i 18 e i 24 anni teme la violenza domestica, e la percentuale aumenta con l'età, rag-

giungendo il 52 per cento delle donne di 65 anni ed oltre, secondo una indagine su 2.315 donne;

- Polonia. Il 60 per cento delle donne divorziate interpellate dal Centro per l'analisi dell'opinione pubblica ha dichiarato di essere stato colpito almeno una volta dall'*ex* marito; un ulteriore 25 per cento di donne ha riferito di aver subito ripetute violenze;

- Russia (San Pietroburgo). Il 25 per cento delle bambine (ed l'11 per cento dei bambini) ha riferito di contatti sessuali non desiderati, secondo una indagine compiuta su 174 bambini e 172 bambine tra 14 e 17 anni di età;

- Tagikistan. Il 23 per cento di 550 donne tra i 18 e i 40 anni ha dichiarato di avere subito maltrattamenti fisici, secondo una indagine.

Tali dati forniscono una panoramica della dimensione globale del problema. Essi riguardano esclusivamente le aggressioni fisiche. Comparabili statistiche sulla violenza psicologica, sulle vessazioni sessuali, esuli omicidio di donne ad opera del *partner* intimo o di altri membri della famiglia sono scarsissime. La violenza fisica è spesso accompagnata da vessazioni psicologiche e, in molti casi, anche da aggressione sessuale.

La violenza domestica costituisce, dunque, una violazione dei diritti dell'uomo. Gli Stati hanno il dovere di fare in modo che coloro che ne sono responsabili non rimangano impuniti. Spesso, in seguito alla politica degli Stati o alla mancanza di azione da parte loro, la violenza in ambito domestico viene di fatto condonata. In base alla normativa internazionale dei diritti dell'uomo, gli Stati hanno un duplice dovere: non solo devono astenersi dal commettere violazioni dei diritti dell'uomo, ma hanno anche l'obbligo di prevenirle e dare una risposta efficace alle violenze.

In passato, la tutela dei diritti dell'uomo era interpretata in senso restrittivo e la mancanza di iniziativa da parte di uno Stato, nel

prevenire e punire le violazioni, non veniva considerata come una omissione del suo dovere di tutela. Oggi, il concetto di responsabilità dello Stato ha subito una evoluzione: si ritiene che agli Stati incomba anche l'obbligo di adottare misure preventive e punitive a fronte di violazioni dei diritti ad opera dei privati cittadini.

In Italia la violenza contro le donne ed i bambini è ancora terribilmente diffusa. Una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima nella sua vita dell'aggressività di un uomo. Le donne che hanno subito violenza fisica e sessuale sono 6.743.000, secondo gli ultimi dati ISTAT. E ogni anno vengono uccise in media 100 donne dal marito, dal fidanzato o da un *ex*.

Quasi 700.000, sempre secondo dati ISTAT, hanno subito violenze ripetute dal *partner* e avevano figli al momento della violenza, e nel 62,4 per cento dei casi i figli hanno assistito a uno o più episodi di violenza. Secondo l'Osservatorio nazionale sullo *stalking*, il 10 per cento circa degli omicidi avvenuti in Italia dal 2002 al 2008 ha avuto come prologo atti di *stalking*, l'80 per cento delle vittime è di sesso femminile e la durata media delle molestie insistenti è di circa un anno e mezzo.

Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il sommerso è elevatissimo e raggiunge circa il 96 per cento delle violenze da un non *partner* e il 93 per cento di quelle da *partner*. Lo stesso nel caso degli stupri (91,6 per cento) consistente la quota di donne che non parla con nessuno delle violenze subite.

Il 21 per cento delle vittime ha subito la violenza sia in famiglia sia fuori, il 22,6 per cento solo dal *partner*, il 56,4 per cento solo da altri uomini. I *partner* sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica rilevate, e sono responsabili in misura maggiore anche di alcuni tipi di violenza sessuale come lo stupro nonché i rapporti sessuali non desiderati, ma subiti per paura delle conseguenze. Il 69,7 per

cento degli stupri, infatti, è opera di *partner*, il 17,4 per cento di un conoscente e solo il 6,2 per cento è opera di estranei. Il rischio di subire uno stupro o un tentativo di stupro è tanto più elevato quanto più è stretta la relazione tra autore e vittima. Gli sconosciuti commettono soprattutto molestie fisiche sessuali, stupri solo nello 0,9 per cento dei casi e tentati stupri nel 3,6 per cento contro, rispettivamente, l'11,4 per cento e il 9,1 per cento dei *partner*.

Subiscono un abuso psicologico 7.134.000 donne. Le forme più diffuse sono l'isolamento o il tentativo di isolamento (46,7 per cento), il controllo (40,7 per cento), la violenza economica (30,7 per cento) e la svalorizzazione (23,8 per cento), seguono le intimidazioni (7,8 per cento). Il 43,2 per cento delle donne ha subito violenza psicologica dal *partner* attuale; 1 milione 42 mila donne hanno subito oltre alla violenza psicologica, anche violenza fisica o sessuale, il 90,5 per cento delle vittime di violenza fisica o sessuale.

1.400.000 donne hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni, il 6,6 per cento del totale. Gli autori delle violenze sono vari e in maggioranza conosciuti, solo nel 24,8 per cento la violenza è stata ad opera di uno sconosciuto. Un quarto delle donne vittime prima dei 16 anni ha segnalato un conoscente (24,7 per cento), un altro quarto un parente (23,8 per cento), il 9,7 per cento un amico di famiglia, il 5,3 per cento un amico. Tra i parenti gli autori più frequenti sono stati gli zii. Il silenzio è stato la risposta maggioritaria: il 53 per cento delle donne ha dichiarato di non aver parlato con nessuno dell'accaduto.

Dopo questa doverosa disamina, volta a far comprendere quanto sia elevata la percentuale dei casi di violenza subita dalle donne e dai bambini, sia in ambito familiare che fuori dalle mura domestiche, dobbiamo chiederci quali siano le motivazioni che impediscono alla comunità scientifica, al governo ed alle istituzioni in genere di promuove

vere delle strategie veramente efficaci per prevenirla. Le conseguenze di tali violenze sono ormai patrimonio condiviso del mondo scientifico che si occupa di studiare e curare i danni dei comportamenti violenti ma sfuggono clamorosamente all'attenzione non solo delle istituzioni, ma degli stessi servizi quali, per esempio la scuola. Solo la reale consapevolezza dei danni inferti dalla violenza potrebbe davvero mobilitare il Governo e gli operatori per cercare di prevenirne il cronizzarsi.

Il presente disegno di legge è diretto ad inasprire le pene previste dal vigente codice penale. Lo scopo principale di questo intervento è legato alla necessità di dare un segnale di forza e d'intransigenza verso chi si rende colpevole di reati tanto infamanti, anche in considerazione dell'aumento degli episodi di violenza commessi in danno delle donne e dei bambini.

Peraltro questi reati, oltre a provocare seri danni all'incolumità individuale, incidono anche sull'integrità psicologica della vittima rischiando di provocare un danno permanente alla loro vita. In ragione di questo, sembra giusto e doveroso parlare di una vera e propria «morte psicologica» della vittima, che difficilmente riuscirà a tornare alla sua vita normale dopo aver subito violenza. Il presente disegno di legge incide sulle pene oggi previste innalzando le, nella convinzione che siano necessarie punizioni severe nei confronti di chi si rende colpevole di reati tanto infamanti.

In esso sono contenute le seguenti modifiche agli articoli del codice penale: articolo 1, in materia di delitti contro l'assistenza familiare (articolo 570, violazione degli obblighi di assistenza familiare; 571, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina; 572, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli); articolo 2, in materia dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale (articoli 575, omicidio; 580, istigazione o aiuto al suicidio; 581, percosse; 582 lesione personale; 583, circostanze aggravanti; 583-bis, pratiche di muti-

lazione degli organi genitali femminili; 584 omicidio preterintenzionale); articolo 3, in materia dei delitti contro l'onore (articolo 594, ingiuria; 595 diffamazione); articolo 4, in materia dei delitti contro la personalità individuale (articoli 600, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; 603 plagio); articolo 5, in materia dei delitti contro la libertà personale (articoli 605, sequestro di persona; 609-bis, violenza sessuale; 609-ter, circostanze aggravanti; 609-quinquies, corruzione di minorenni; 609-octies, violenza sessuale di gruppo); articolo 6, in materia dei delitti contro la libertà morale (articoli 610, violenza privata; 612, minaccia; 612-bis, atti persecutori; 613, stato di incapacità pro-

curato mediante violenza); articolo 7, in materia dei delitti contro la inviolabilità dei segreti (articoli 616, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza; 617, cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; 617-bis, installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche; 660, molestia o disturbo alle persone).

L'articolo 8 prevede, inoltre, iniziative scolastiche volte a sensibilizzare, informare e formare contro la violenza perpetrata ai danni delle donne e dei bambini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'assistenza familiare)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 570, primo comma, le parole «fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni o con la multa da euro 206 a euro 2.064»;

b) all'articolo 571, primo comma, le parole «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 2 anni» e al secondo comma le parole «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;

c) all'articolo 572, primo comma, le parole «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni» e al secondo comma le parole «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni», le parole «da sette a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a diciassette anni», le parole «da dodici a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattordici a ventidue anni».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la vita e l'incolumità individuale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 575 le parole «non inferiore ad anni ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore ad anni venticinque»;

b) all'articolo 580, primo comma, le parole «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a quattordici anni» e le parole «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

c) all'articolo 581, primo comma, le parole «fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno o con la multa fino a euro 927»;

d) all'articolo 582, primo comma, le parole «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 583, primo comma, le parole «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a nove anni», al secondo comma, le parole «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni»;

f) all'articolo 583-bis, primo comma, le parole «da quattro a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e al secondo comma, le parole «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a nove anni»;

g) all'articolo 584, le parole «da dieci a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni»;

Art. 3.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'onore)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 594, primo comma, le parole «fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032» e al terzo comma le parole «fino a un anno o della multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «fino a diciotto mesi o della multa fino a euro 1.548»;

b) all'articolo 595, primo comma, le parole «fino a un anno o con la multa fino a

euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «fino a diciotto mesi o con la multa fino a euro 1.548», al secondo comma le parole «fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni, ovvero della multa fino a euro 2.580» e al terzo comma le parole «da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «da nove mesi a quattro anni o della multa non inferiore a euro 1.032».

Art. 4.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la personalità individuale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, primo comma, le parole: «da otto a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a ventidue anni»;

b) all'articolo 603, le parole «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a diciassette anni».

Art. 5.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la libertà personale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 605, primo comma, le parole «da sei mesi a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a dieci anni» e al secondo comma, le parole «da uno a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dodici anni»;

b) all'articolo 609-*bis*, primo comma, le parole «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a tredici anni»;

c) all'articolo 609-*ter*, primo comma, le parole «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quattordici anni» e al secondo comma, le parole «da sette a

quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a diciotto anni»;

d) all'articolo 609-*quinquies*, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

e) all'articolo 609-*octies*, secondo comma, le parole «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a quindici anni».

Art. 6.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la libertà morale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 610, primo comma, le parole «fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

b) all'articolo 612, primo comma, le parole «con la multa fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa fino a euro 516» e al secondo comma, le parole «la pena è della reclusione fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è della reclusione fino a due anni»;

c) all'articolo 612-*bis*, primo comma, le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;

d) all'articolo 613, primo comma, le parole «fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «fino a tre anni» e al terzo comma, le parole «fino a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sette anni».

Art. 7.

(Modifiche al codice penale in materia di delitti contro la inviolabilità dei segreti)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 616, primo comma, le parole «fino a un anno o con la multa da euro

30 a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a diciotto mesi o con la multa da euro 516 a euro 1.032» e al secondo comma, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a cinque anni»;

b) all'articolo 617, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni» e, al terzo comma, le parole «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni»;

c) all'articolo 617-*bis*, primo comma, le parole «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni» e al secondo comma, le parole «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;

d) all'articolo 660 le parole «fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 1.032».

Art. 8.

(Iniziative scolastiche contro la violenza nei confronti di donne e bambini)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove, nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza perpetrata ai danni delle donne e dei bambini.